

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 598/2024 del 21/06/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: CORTE D' APPELLO DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PER AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA C/ NAMUR S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 18874/2023 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE APPELLO - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIORGIO CALÒ. COMPENSO COMPLESSIVO DI €. 11.610,61 (DI CUI €. 4.731,58 QUALE COMPENSO IN ACCONTO) SPESE GENERALI, C.A.P., I.V.A. E SPESE NON IMPONIBILI COMPRESSE.</p>	
Proposta di delibera: 1126/24 del: 19/06/2024	
L'Estensore: NORI MASSIMO	Data 19/06/2024
Il Responsabile del Procedimento: NORI MASSIMO	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.	
Il Direttore Amministrativo f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

II DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata n. 291/CS del 13 marzo 2024 con la quale si è preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024 e del conseguente insediamento del Commissario Straordinario;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 art. 7, comma 6, recante i presupposti, i criteri e le modalità operative dell'affidamento di incarichi individuali esterni di natura occasionale;
- VISTI** gli artt. 2229 del c.c., 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, il "Contratto di prestazione di opera intellettuale", la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di "servizi legali di patrocinio e connessi";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 04 settembre 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- il 05 dicembre 2019 è stato notificato a questa Azienda l' Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dalla NAMUR S.r.l. c/ Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, per l'accertamento e la declaratoria, in via principale, della responsabilità pre-contrattuale e della condotta illegittima – contraria alla buona fede – di questa Azienda relativamente all'asserita esecuzione di prestazioni sanitarie convenzionali aziendali di medicina nucleare (Delib. n. 211/DG del 24/02/2009) presso il poliambulatorio "Madonna della Fiducia" non remunerate per gli anni 2010, 2011 e 2012 e la condanna dell'Azienda al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in Euro 79.216,74 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., rivalutazione monetaria e spese;
- all' esito dell' istruttoria interna, stante l' esistenza di sufficienti motivazioni per resistere, tenuto conto dell' esito a noi favorevole di altra analoga controversia, questa Azienda si determinava alla resistenza avverso la nuova pretesa creditoria, affidando con

Deliberazione n. 107/DG del 11/02/2020 l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Giorgio Calò del Foro di Roma;

instauratosi ritualmente il contraddittorio tra le parti, all'esito dell'istruttoria processuale, il Tribunale Civile di Roma emetteva la sfavorevole Sentenza n. 18874/2023 dep. il 22/12/2023;

CONSIDERATO

che:

- l'Avv. Giorgio Calò, patrocinante questa Azienda, rappresentava la sussistenza di ragionevoli profili di erroneità della suddetta pronuncia, costituiti da:
 - violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.;
 - esistenza di giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di richiedere il riconoscimento del "lucro cessante" ma solo, eventualmente, del "danno emergente";
- è necessario proporre l'impugnazione da parte dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata c/ NAMUR S.r.l. innanzi alla Corte d'Appello di Roma, avverso la Sentenza n. 18874/2023 del Tribunale Civile di Roma;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25 marzo 2015 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale *intuitu personae* di professionisti esterni scelti dalla Direzione aziendale *pro tempore* e da questa U.O.C. tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale secondo criteri di rotazione degli incarichi tenuto conto della esperienza nelle controversie in materia e dei risultati favorevoli conseguiti;

TENUTO CONTO

che l'Avv. Giorgio Calò, già edotto del contenzioso in *subjecta materia*, si è reso disponibile a proseguire l'assunzione del patrocinio legale di questa Azienda nel giudizio che la vede promotrice dell'azione legale in questione, riducendo del 50% il valore medio dei compensi di fase convenzionali, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO

di proporre l'affidamento della rappresentanza e della tutela degli interessi dell'Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione, esecuzione, all'Avv. Giorgio Calò, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via Savoia, 78;

VISTO

il Preventivo di massima del 17/06/2024, con il quale il Legale ha quantificato presuntivamente il compenso del suddetto affidamento, distinto per fase processuale e per procedimento, sino all'eventuale fase decisoria e modulato sul valore medio di liquidazione per fase, ridotto del 50%, nella somma di €. 7.158,50, oltre spese generali,

C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili (€ 1.165,50), pari a complessivi € 11.610,61 spese generali, C.A.P., I.V.A. e spese non imponibili compresi;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere derivante dal presente provvedimento di complessivi **€ 11.610,61**, trova riferimento al conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€ 4.731,58** (acconto: € 2.444,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + € 1.165,50 spese non imponibili), sull'esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 78;
 - **€ 6.879,03** (saldo: € 4.714,50 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull'esercizio 2025;
- i costi di cui al presente atto, sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'impugnazione innanzi alla Corte d' Appello di Roma, da parte dell' Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata c/ NAMUR S.r.l. innanzi alla Corte d' Appello di Roma, avverso la Sentenza n. 18874/2023 del Tribunale Civile di Roma (causa n. 77570/2019 R.G. introdotta Atto di citazione per NAMUR S.r.l. notificato il 05 dicembre 2019);
- l'affidamento della rappresentanza e della tutela degli interessi dell'Azienda, sia in via stragiudiziale che giudiziale, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, anche di intimazione, opposizione, esecuzione, all'Avv. Giorgio Calò, conferendogli il potere di compiere atti che comportino disposizione del diritto in contesa con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di impugnare, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari e/o revocatorie di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, sia in via principale che incidentale, innanzi la Corte di Cassazione, richiedere, nella fase esecutiva, lo svincolo e l'attribuzione di somme, ad incassarle ed a rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio in Roma, Via Savoia, 78;
- di determinare il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato, sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 11.610,61** (€ 7.158,50 + spese generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + € 1.165,50 spese non imponibili);
- di far gravare l'onere lordo di **€ 11.610,61**, sul conto n. **509030201**, "Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti", per l'importo di:
 - **€ 4.731,58** (acconto: € 2.444,00 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% + € 1.165,50 spese non imponibili), sull'esercizio 2024, Aut. n. 14, sub-aut. n. 78;
 - **€ 6.879,03** (saldo: € 4.714,50 + spese gen. 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), sull'esercizio 2025;
- i costi di cui al presente atto, sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente;

- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.C. Affari Generali e Legali, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa degli Esercizi di competenza.
- La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
IN VIRTU' dei poteri conferiti con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.